



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **2020/DD/03453**

Del: **01/06/2020**

Esecutivo da: **01/06/2020**

Proponente: **Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Servizio Viabilità**

OGGETTO:

EMERGENZA COVID19 - PROROGA CONCESSIONI PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 103 c.2 del dl 17 Marzo 2020 n° 18 che recita "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020"

Vista la delibera della Giunta del comune di Firenze n°2020/G/00106 del 8/4/2020 che al punto 5 del dispositivo dispone "limitatamente all'anno 2020 di prevedere le seguenti misure relative alle concessioni per occupazioni per attività edilizia ed installazione di ponteggi:

- le concessioni rilasciate, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 Aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 Giugno 2020 ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.L. 18/2020, o fino al diverso termine che fosse previsto dalla legge di conversione del suddetto decreto. Le concessioni in scadenza tra il 31 Gennaio ed il termine di validità previsto dall'art. 103 comma 2 del DL 18/2020 e ss.mm.ii., se non ritirate, non fanno scaturire l'obbligo di versamento del canone;
- alle concessioni rilasciate, in scadenza dopo il 15 Aprile 2020, viene estesa la possibilità di revoca o sospensione per ragioni di pubblico interesse prevista dall'art. 13 commi 1 e 5 del Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche, su richiesta del concessionario. La sospensione può essere richiesta per un periodo non superiore al periodo di sospensione delle attività prevista dal DM 22/3/2020 e dei successivi provvedimenti di proroga della sospensione. Nel caso di sospensione della concessione per attività edilizia e installazione ponteggi

con Canone già assolto anche per detto periodo, quanto già versato sarà considerato utile per la copertura del successivo periodo di occupazione concessionata.”;

Vista l'allegato della legge 24 Aprile 2020 n°27 di conversione del decreto legge 18/2020 che sostituisce l'art. 103 c.2 come segue “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validita' per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. *(omissis)*”;

Ritenuto utile ricomprendere in un unico atto la proroga delle concessioni rientranti nelle fattispecie sopra indicate provvedere all'aggiornamento di tutte le concessioni aventi diritto, a norma di legge, alla proroga, senza la necessità di valutazione discrezionale dei requisiti;

Visto il regolamento del canone per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche

Visti gli artt. 20, 21, 25, 26 e 27 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992, Nuovo Codice della Strada;

Visto il Titolo IV Capo III art. 107 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000

PROROGA

- La validità delle concessioni per occupazione di suolo pubblico rilasciate dal servizio Viabilità della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità del Comune di Firenze, già attive alla data di entrata in vigore della legge di conversione n° 27 del 24 Aprile 2020 (30 Aprile 2020) e con scadenza fino al 31 Luglio 2020, per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Firenze, lì 01/06/2020

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Ilaria Nasti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.